AREA TECNICA MANUTENTIVA

Determinazione di Area n.152 del 09-10-2019

N. 423 registro generale del 09-10-2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TECNICO COMPRENDENTE STUDIO GEOLOGICO, GEOTECNICO E SISMICO RELATIVO AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO PEDONALE LUNGO FIUME MERA E COLLEGAMENTO DEI TRE PONTI VIA BOSSI - VIALE CONSOLI CHIAVENNASCHI - VIA ALDO MORO.

Il sottoscritto **Bernasconi geom. Eugenio**, Responsabile dell'Area Tecnica-Manutentiva

VISTI:
- gli articoli 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- l'art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art.183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 26 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata;

PREMESSO che:
- con deliberazione n. 172 del 21.12.2017, esecutiva, la Giunta Comunale approvava il progetto definitivo dei lavori di "REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO PEDONALE LUNGO FIUME MERA E COLLEGAMENTO DEI TRE PONTI VIA BOSSI – VIA CONSOLI – VIA ALDO MORO", redatto dall'Ing. Nicola Geronimi dello Studio Geronimi Associato di Chiavenna (SO), dell'importo complessivo di € 907.000,00;
- con deliberazione n. 26 del 06.03.2019, esecutiva, la Giunta Comunale riapprovava il progetto definitivo dei lavori di "REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO PEDONALE LUNGO FIUME MERA E COLLEGAMENTO DEI TRE PONTI VIA BOSSI - VIA CONSOLI CHIAVENNASCHI - VIA ALDO MORO", redatto dall'Ing. Nicola Geronimi dello Studio Geronimi Associato di Chiavenna (SO), dell'importo complessivo di € 907.000,00, dichiarando la pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001;

VISTA:
- la recente entrata in vigore della D.G.R. 30 marzo 2016 - n. X/5001 "Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della l.r. 33/2015)", che prevede la procedura di deposito del progetto sismico al comune prima dell'inizio lavori, allegando una asseverazione anche da parte del geologo;
- la delibera della Giunta regionale 11 luglio 2014 - n. X/2129, e la D.G.R. 10 ottobre 2014 - n. X/2489 di riclassificazione ed aggiornamento delle zone sismiche in regione Lombardia, con cui il territorio comunale di Chiavenna è stato declassato da pericolosità sismica 4 (molto bassa) a pericolosità 3 (bassa). Questo impone la necessità di adeguare lo studio geologico di supporto al PGT con analisi sismica di 2° livello; fintanto che tale aggiornamento non verrà attuato, per tutti gli interventi in sona sismica Z3 e Z4 (amplificazione attese per litologie e geometrie – vedi carta

sismica dell'area) è necessario una verifica di 2° livello ovvero di coerenza dei fattori Fa con le soglie locali individuata dalla Regione Lombardia.
La D.g.r. 10 ottobre 2014 - n. X/2489 ha differito l'entrata in vigore della riclassificazione sismica, ma prevede di disporre che, nelle more dell'entrata in vigore della nuova classificazione sismica, nei Comuni che saranno riclassificati dalla Zona 4 alla Zona 3 e dalla Zona 3 alla Zona 2, tutti i progetti delle strutture riguardanti nuove costruzioni – pubbliche e private – siano redatti in linea con le norme tecniche vigenti, rispettivamente, nelle Zone 3 e 2. È pertanto necessario il livello di approfondimento sismico 2 previsto dalla vigente normativa regionale;

PRESO ATTO che:

- la progettazione esecutiva necessita di essere integrata e completata con la documentazione richiesta dalla sopra richiamata normativa vigente in materia sismica;
- l'Ufficio Tecnico Comunale non è in grado di svolgere il suddetto servizio tecnico a causa della peculiarità del servizio stesso, che richiede la competenza professionale di un geologo, non presente tra i dipendenti dell'Amministrazione comunale;
- si rende pertanto necessario affidare l'incarico ad un professionista esterno ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs n. 50/2016;
- l'importo presunto di tale incarico è inferiore ad € 5.000,00;

CONSTATATO che:

- l'art. 1, comma 501 della Legge n. 208/2015 ha modificato l'art. 23-ter, comma 3 della Legge n. 114/2014, stabilendo che: "*Fermi restando l'art. 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro*";
- trattandosi di servizio di importo inferiore ai 5.000 euro, non vige l'obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure di cui all'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 nel testo ora vigente;
- in applicazione dell'articolo 38, comma 8 ed ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, nonché delle linee guida ANAC n. 1 recanti "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architetture e all'ingegneria*", Sezione IV, punto 1.3, si procede mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici;

VISTI:

1) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", di seguito denominato D.Lgs 50/2016, come corretto dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e recentemente modificato dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, come convertito dalla legge 14 giugno 2109, n. 55 e, in particolare:
 - l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
 - l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
 - l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
 - l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
 - l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
 - l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
 - l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
 - l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
2) l'art. 3 della Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

3) l'art. 510 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208: "*Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali*" e rilevato quanto segue in merito:
 a) in termini generali, i comuni e gli altri enti locali ("restanti amministrazioni" di cui al comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;
 b) tuttavia, anche gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:
 - in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;
 - in applicazione dell'articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei "beni e servizi disponibili";
 - in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, per le categorie merceologiche di: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;

 c) il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie di cui alla precedente lettera b);

ATTESO che, per la specificità del servizio da acquisire non è possibile far ricorso alle convenzioni in corso presso Consip S.p.a., né al mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip;

VISTO in particolare l'articolo 36 del D.lgs. n. 50/2016, come ora modificato dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla legge 14 giugno 2109, n. 55 che, per l'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di € 40.000, e rilevato, in relazione ai criteri ivi contenuti, quanto segue:

1) È opportuno procedere all'affidamento del servizio in oggetto con il criterio dell'affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici (art. 36, comma 2, lett. a), e senza quindi fare ricorso alle procedure ordinarie, poichè:
 a) principio di economicità (l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione): l'importo dell'acquisto non giustifica in alcun modo l'impiego di risorse finanziarie e di personale che comporterebbe una procedura di gara
 b) principio di efficacia (la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati) poiché l'affidamento del servizio consente di conseguire gli scopi di interesse pubblico perseguiti da questo ente;
 c) principio di tempestività (l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni): il metodo di affidamento consente di ridurre notevolmente i tempi della procedura;
 d) principio di trasparenza: viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'articolo 36 del D.Lgs. 33/2013 nonché dall'articolo 29 del D.Lgs 50/2016;
 e) principio di pubblicità: tale principio, in considerazione della esiguità del presente affidamento, rimane impregiudicato grazie alla conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
 f) principio di proporzionalità, adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento: le complesse procedure che conseguirebbero alle procedure ordinarie

individuate dal Codice non sarebbero proporzionali, adeguate ed idonee rispetto a finalità e importo dell'affidamento; l'esigenza di rispettare tale principio assorbe, mantenendoli impregiudicati, i principi di correttezza, di libera concorrenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e di rotazione;

2) con riferimento al comma 9-bis dell'art. 36 del Codice dei contratti, si ritiene opportuno procedere all'aggiudicazione del contratto in oggetto sulla base del criterio del minor prezzo e non di quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, poichè:
 a) trattandosi di servizio tecnico di importo inferiore a 40.000,00 euro, l'affidamento non rientra fra quelli previsti all'articolo 95, comma 3 per i quali è obbligatorio il ricorso all'offerta economicamente più vantaggiosa;
 b) il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso risponde alla scelta del criterio più adeguato da adottare, avendo già definito in ogni dettaglio le caratteristiche della prestazione da eseguire;

PRESO ATTO:

- che con deliberazione n. 1174 del 19 dicembre 2018, l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) ha stabilito le modalità, i termini e l'entità dei contributi dovuti all'Autorità stessa dalle stazioni appaltanti e dagli operatori economici che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dalle stazioni appaltanti, in relazione all'importo a base di gara;
- che, in ragione della suddetta deliberazione, per la presente procedura non è dovuto il versamento di alcun contributo né da parte della Stazione Appaltante né da parte degli operatori economici che partecipano alla gara, poiché l'importo posto a base di gara è inferiore ad € 40.000,00;

RICHIAMATI gli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016;

PRESO ATTO che:

- il geologo Dott. **Claudio Depoli**, con studio a Colico (LC) in Via Villatico n. 11, c.f. DPLCLD62H01C623R, p.IVA 00636810145, ha dato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di cui trattasi al prezzo di **€ 2.900,00** + contributo integrativo 2% + IVA 22%, impegnandosi a rispettare i tempi di consegna, così come riassunto nell'offerta e nella documentazione tutta relativa alla procedura di affidamento;
- la scelta del professionista è dettata da ragioni di opportunità e convenienza, poiché lo stesso è in grado di garantire tempestività nello svolgimento dell'incarico, e di offrire un prezzo concorrenziale;

RITENUTA l'offerta presentata valida e congrua;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

VISTI:

A. il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
B. il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011";
C. l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 "Impegno di Spesa";

TENUTO CONTO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

VISTI:

- l'art. 32 comma 2 del d.lgs. 50/2016: "*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*";
- ñ il vigente regolamento comunale in materia di controlli interni e dato atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 4, che l'esito favorevole del controllo di regolarità amministrativa è attestato con la sottoscrizione del presente atto;

VISTA la disposizione del Sindaco di Chiavenna prot. n. 6604/2019 in data 28.05.2019 e ritenuta la propria competenza, per le ragioni citate in premessa-narrativa,

DETERMINA

DI AGGIUDICARE, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, il servizio tecnico comprendente **studio geologico, geotecnico e sismico** (CIG Z1D2A0188D) relativo al progetto di realizzazione **nuovo percorso pedonale lungo Fiume Mera e collegamento dei tre ponti Via Bossi - Viale Consoli Chiavennaschi - Via Aldo Moro** (CUP H91B17000220005), al geologo Dott. **Claudio Depoli**, con studio a Colico (LC) in Via Villatico n. 11, c.f. DPLCLD62H01C623R, p.IVA 00636810145, al prezzo offerto di **€ 2.900,00** + Contributo Integrativo 2% + IVA 22%, come da offerta prot. n. 10606 del 03.09.2019, allegata alla presente;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il responsabile unico del procedimento (RUP) per tutte le fasi della presente procedura è il geom. Eugenio Bernasconi;

DI DARE ATTO che:

- il presente provvedimento costituisce determina a contrarre ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
- con riferimento all'art. 1, comma 450, della legge 296/2006, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 5.000,00, per lo svolgimento della relativa procedura non si è reso necessario fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento (Sintel);
- i termini e le modalità di espletamento dell'incarico sono contenuti nell'offerta presentata e sottoscritta dal tecnico incaricato, che forma parte integrante e sostanziale del contratto, da stipulare mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;
- la stazione appaltante e l'appaltatore assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- il codice identificativo gara (CIG) attribuito ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 è Z1D2A0188D;
- la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento è di € 2.900,00 + contributo integrativo 2% + IVA 22% = **€ 3.608,76**;
- il R.U.P. ha accertato il possesso da parte del tecnico incaricato dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le modalità di cui al par. 4.2 delle Linee Guida ANAC n. 4 (consultazione del casellario ANAC e verifica della regolarità contributiva - vedasi la documentazione depositata agli atti), stabilendo inoltre, in ragione dell'esiguità dell'importo di affidamento, di omettere la verifica dei requisiti tecnico-professionali autocertificati, pertanto la presente determinazione è immediatamente efficace ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

DI IMPEGNARE a favore dell'operatore economico **Claudio Depoli**, con studio a Colico (LC) in Via Villatico n. 11, c.f. DPLCLD62H01C623R, p.IVA 00636810145, la spesa derivante dal presente affidamento, pari ad **€ 3.608,76**, imputandola sul **Capitolo 347009** del bilancio corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità, come meglio indicato nella sotto estesa attestazione rilasciata dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000;

DI DARE ATTO inoltre che, in ragione della deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 1174 del 19 dicembre 2018, per la presente procedura non è dovuto il versamento di alcun contributo a favore dell'ANAC, né da parte della Stazione Appaltante né da parte degli operatori economici che partecipano alla gara, poiché l'importo posto a base di gara è inferiore ad € 40.000,00;

DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento provvederà ad ogni atto consequenziale al presente provvedimento, in conformità alla normativa vigente, compresa la pubblicazione della presente determinazione sul profilo del committente e nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

DI DARE ATTO che il cronoprogramma di esigibilità delle spese previste è il seguente:

	esercizio 2019	esercizio 2020	esercizio 2021	Totale
	€ 3.608,76	---	---	€ 3.608,76
TOTALE	€ 3.608,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.608,76

DI TRASMETTERE il presente atto:
- al geologo Dott. Claudio Depoli di Colico (LC);
- all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza;

DI DARE ATTO, infine, che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile dell'Area
Eugenio Bernasconi
firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005